

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-810 del 21/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale FACCIANI GIORGIO con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Vessa Brioli n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Vessa - San Pietro
Proposta	n. PDET-AMB-2017-848 del 20/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale FACCIANI GIORGIO con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Vessa Brioli n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Vessa – San Pietro.**

## IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/10/2016, Prot. Unione 41501 e acquisita da Arpa al PGFC/2016/15406 del 20/10/2016, dall'**Impresa Individuale FACCIANI GIORGIO** nella persona di Pierluigi Farfaneti in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Vessa Brioli n. 37, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Vessa – San Pietro, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in strati superficiali del suolo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 23/11/2016 Prot. Unione 46506, acquisita da Arpae al PGFC/2016/16969, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Atteso** che in data 01/12/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 47903 e da Arpae al PGFC/2016/17665 del 05/12/2016;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 1459 del 06/02/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/2038 del 09/02/2017, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla ditta Facciani Giorgio e pervenuta al Comune in data 20/10/2016 al n. 12540 di protocollo, si comunica che si prende atto dell'allegata dichiarazione in merito all'impatto acustico dell'attività resa dal Geom. Farfaneti Pierluigi e attestante che trattasi di attività non soggetta poiché non vengono utilizzati impianti di diffusione sonora o vengono svolte manifestazioni sonore.”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 13/12/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in strati superficiali del suolo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale FACCIANI GIORGIO che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale FACCIANI GIORGIO** (P.IVA 01090110402) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Vessa Brioli n. 37, **per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Vessa – San Pietro**.
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **autorizzazione allo scarico in strati superficiali del suolo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**

### **PREMESSA**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica di tipo ricettivo, richiede nuova autorizzazione allo scarico, avente potenzialità di 4 a.e., di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in due pozzetti degrassatori da 261 lt ciascuno, due fosse Imhoff da 6 a.e. ciascuna, pozzetto di cacciata e successiva rete di subirrigazione di 25 ml;
- I sistemi di trattamento previsti rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita, tramite la rete di subirrigazione, su strati superficiali del suolo afferenti al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 09/06/2005 Prot. n. 4837/05, acquisito in atti in data 16/06/2005 al Prot. Prov.le n. 46416/2005, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio da parte della Provincia di Forlì-Cesena dell'autorizzazione n. 270 del 01/07/2005 Prot. n. 51012/2005 precedentemente in possesso della Ditta, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Relazione tecnica e schede tecniche dei sistemi di trattamento installati acquisite in atti in data 20/10/2016 Prot. Arpa n. PGFC/2016/15406;
- Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Ricci Alfredo, datata Settembre 2002, acquisita in atti in data 05/12/2016, Prot. Arpa n. PGFC/2016/17665;
- Tavola denominata "Schema Fognature – Particolari Costruttivi", datata Settembre 2016, in scale varie a firma del tecnico Geom. Farfaneti Pierluigi, acquisita agli atti in data 20/10/2016 Prot. Arpa n. PGFC/2016/15406 (*allegata*).

### **CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo insediamento</b>	Via Vessa – San Pietro – Bagno di Romagna
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Attività agrituristica di tipo ricettivo
<b>Classificazione degli scarichi</b>	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
<b>Potenzialità</b>	4 a.e.
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b>	Due pozzetti degrassatori da 261 lt ciascuno, due fosse Imhoff da 6 a.e. ciascuna, pozzetto di cacciata e successiva rete di subirrigazione di 25 ml
<b>Corpo Recettore</b>	Strati superficiali del suolo, tramite la rete di subirrigazione, afferenti al Bacino Idrico del Fiume Savio

### **PRESCRIZIONI:**

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale (che nella fattispecie corrisponde con il pozzetto di cacciata) deve essere posto subito a monte del punto di immissione nella rete di subirrigazione e dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. In particolare dovrà essere garantita, in ogni momento, la buona funzionalità della rete subirrigante, monitorando l'area e controllando che non si verifichino fenomeni di impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni, cattivi odori, ecc..
- 3) Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono valere anche per i pozzetti degrassatori.
- 5) Le fossa Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) La sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante, in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente.
- 7) Si dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento delle superfici coperte vadano ad interessare il terreno occupato dalla condotta disperdente.
- 8) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 9) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso di verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**